

ASSOCIAZIONE SALVA PIACENZA

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 02 del mese di aprile dell'anno 2012, in Piacenza, via Cassoli n. 7 si sono riuniti per la costituzione dell'Associazione "**SALVA PIACE**" i signori:

- **GAETANO RIZZUTO**, nato a Salemi il 06 dicembre 1949 residente per lo scopo in via Benedettine n. 68 - 29121 Piacenza (CF: RZZ GTN 49T06 H700F);
- **ROBERTO REGGI**, nato a Fiorenzuola d'Arda, il 20 ottobre 1960, residente per lo scopo in Piazza Cavalli n° 28 (CF: RGG RRT 60R20 D611O);
- **MASSIMO TRESPIDI**, nato a Castel San Giovanni, il 12 luglio 1960, residente in Via Filzi Fabio n. 7 29015 Castel San Giovanni (CF: TRS MSM 60L12 C261N);
- **GIUSEPPE PARENTI**, nato a Piacenza il 30 gennaio 1941, residente in via Nova n. 40 - 29121 Piacenza (CF: PRN GPP 41A30 G535K);
- **GIANCARLO PIVA** nato a Piacenza il 8 agosto 1946, residente in via Vittime delle Pertite n. 17/19 - 29121 Piacenza (CF: PVI GCR 46M08 G535C);

I quali dichiarano di costituire l'Associazione SALVA PIACE, con sede in Piacenza, via Cassoli n. 7 che sarà retta dallo Statuto, redatto in conformità alla legge, che si allega al presente atto costitutivo.


In particolare evidenziano che il nuovo statuto prevede: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la prevalenza delle prestazioni libere volontarie e gratuite dei soci, la non temporaneità

della partecipazione alla vita associativa; l'obbligo di formazione del bilancio, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento a fini di utilità sociale, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti, il pieno, incondizionato e illimitato diritto di voto a tutti gli associati

I sottoscritti nominano quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni, i Signori, **GAETANO RIZZUTO, ROBERTO REGGI, MASSIMO TRESPIDI, GIUSEPPE PARENTI, GIANCARLO PIVA**, i quali, a loro volta, nominano, sempre in via provvisoria, **Presidente** il sig Roberto reggi, **Vice Presidente** il sig. Massimo Trespidi e **Tesoriere** il sig. **Massimo Garibaldi**, nato a Chiavari, il 02 ottobre 1961, ivi residente in via Boriacchina n° 35 (CF: GRB MSM 61R02 C621M) conferendogli tutti gli opportuni poteri al fine di rendere attiva l'associazione ed in generale necessari al successivo funzionamento della stessa .

Piacenza, 04 aprile 2012

- **GAETANO RIZZUTO**
- **ROBERTO REGGI**
- **MASSIMO TRESPIDI**
- **GIUSEPPE PARENTI**
- **GIANCARLO PIVA**



STATUTO

Articolo 1 - Dichiarazione Costitutiva

E' costituita, in data odierna, l' Associazione no profit, denominata " Salva Piacenza" con sede in Piacenza Via Cassoli n° 7 . In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine "Associazione". L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi e Finalità

L'associazione ha lo scopo di sostenere, promuovere, la società Piacenza Calcio FC S.p.a. - P.IVA 00403450331- (e/o l'azienda ricompresa nel Fallimento della società iscritto al n° RF 10/2012 del competente Tribunale Fallimentare di Piacenza) , anche mediante raccolta di fondi in favore della società stessa .

Promuove inoltre iniziative di ricerca e di divulgazione del *brand* "Piacenza Calcio" e/o di promozione e ricerca di nuovi investitori / sponsor, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni a carattere locale .

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente, pubblico o privato, sia in Italia che all'estero.

L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta occasionalmente in via sussidiaria o meramente strumentale per il perseguimento di dette finalità.

L' Associazione, democratica, apolitica e apartitica e non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa.

Articolo 3 - I Soci

Fanno parte dell'associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche o enti, anche non commerciali, condividendo incondizionatamente le finalità indicate e accettando integralmente lo statuto e l'eventuale regolamento, presentano domanda di iscrizione, secondo le norme previste, impegnandosi a sostenere attivamente le iniziative con il proprio impegno.

La domanda è indirizzata al Presidente ed è soggetta ad approvazione del consiglio direttivo, che si pronuncerà nella prima riunione successiva alla richiesta. Le domande presentate da soggetti minorenni, purché ultra sedicenni, saranno prese in

considerazione solo se accompagnate dall'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà. I soci minorenni non potranno ricoprire cariche sociali fino al compimento della maggiore età.

Articolo 4 - Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- 1) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- 2) **Soci Ordinari:** sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa.
- 3) **Soci Sostenitori:** sono coloro che intendono dare solo un contributo economico libero per il perseguimento degli scopi sociali, senza diritto di voto.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Acquisto e perdita della qualità di socio

- 1) I soci Fondatori acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dell'atto costitutivo. Durante la vita associativa hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari.
- 2) I soci Ordinari acquistano la qualità di socio con l'accettazione della domanda di iscrizione a cura del consiglio direttivo.
- 3) I soci Sostenitori acquistano la qualità di socio con il sostegno economico da attuarsi con le modalità previste. Trascorso un anno dall'ultima donazione si perde la qualifica di socio sostenitore.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

- 1) Il comportamento di tutti i soci verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi dello stato.

2) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali spontaneamente e gratuitamente.

3) I soci Ordinari hanno il dovere di versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti e di partecipare attivamente alla vita associativa; hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie e possono ricoprire cariche sociali.

4) I soci Sostenitori hanno il dovere di contribuire, secondo la loro volontà, anche per specifiche occasioni; non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione del socio

Ciascun socio può recedere liberamente dall'associazione, il recesso deve essere comunicato con lettera.

Si decade dalla qualifica di Socio per il mancato versamento delle quote sociali alle prescritte scadenze.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento ai doveri indicati all'art. 6 (escluse le cause di decadenza) o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I Soci dimissionari, decaduti ed esclusi, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Vice-Presidente,
- 5) il Tesoriere;

Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Articolo 9 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e, in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo e/ o il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

La convocazione viene effettuata mediante lettera, fax o posta elettronica inviata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, del giorno e dell'ora -.

E' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

Articolo 10 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- 1) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- 3) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- 4) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare, per delega scritta, al massimo un altro socio con diritto di voto.

Le votazioni sono per alzata di mano

Articolo 11 - L'Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, ivi compresi il Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, almeno una volta all'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario di volta in volta nominato.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri soci, anche non del Consiglio, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo :

- 1) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- 2) nomina il Tesoriere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione;
- 3) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 4) amministra il fondo sociale;
- 5) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- 6) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- 7) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;

8) delibera sulla ammissione od esclusione dei soci;

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio; resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che, in casi di urgenza, si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio

Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente, è responsabile della tenuta e aggiornamento del libro soci.

Articolo 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può, disgiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Articolo 17 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- 1) dalle quote associative annuali;
- 2) dai contributi dello Stato, degli Enti Pubblici e dei Privati;
- 3) da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- 4) da proventi derivanti da prestazioni occasionali commerciali, se ed in quanto consentite, rese a terzi;
- 5) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- 6) da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;

7) da quant' altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni; aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni, mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa; può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo

generare dividendi tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

Articolo 18 - Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale e eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Nei quindici giorni che precedono l'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Articolo 19 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Articolo 20 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, che sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo, se possibile, fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto alla società Piacenza Calcio FC o in mancanza, ad altre associazioni sportive del territorio .

Articolo 21 - Disposizioni Finali

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Piacenza 02 aprile 2012

